



**COMUNE DI NOCI**  
**PROVINCIA DI BARI**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**  
*DELIBERAZIONE c.c.n. 64 del 21-12-2009*

*Redatto dal Settore*  
**GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO**

*Ing. Giuseppe GABRIELE*

*P.a. G. MANNINI*

*con la collaborazione del*  
*giardiniere vivaista:*

*Sig. Giuseppe PALAZZI*

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E CONTENUTI .....	pag. 2
ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	pag. 3
ARTICOLO 3 - COMPITI DEL COMUNE .....	pag. 4
ARTICOLO 4 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI.....	pag. 4
ARTICOLO 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO .....	pag. 6
ARTICOLO 6 - POTATURE .....	pag. 7
ARTICOLO 7 - TUTELA DELL'AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE ESISTENTI.....	pag. 8
ARTICOLO 8 - DIVIETO DI DANNEGGIAMENTO .....	pag. 9
ARTICOLO 9 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI E PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE .....	pag. 10
ARTICOLO 10 - DIFESA FITOSANITARIA.....	pag. 11
ARTICOLO 11 - SCELTA DELLE SPECIE BOTANICHE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI ...	pag. 12
ARTICOLO 12 - DISTANZE MINIME NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI.....	pag. 13
ARTICOLO 13 - TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO .....	pag. 13
ARTICOLO 14 - INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO .....	pag. 13
ARTICOLO 15 - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI DI ALBERI DI PREGIO.....	pag. 14
ARTICOLO 16 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI SIGNIFICATO STORICO, ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE .....	pag. 14
ARTICOLO 17 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI .....	pag. 15
ARTICOLO 18 - COMPORTAMENTI VIETATI.....	pag. 15
ARTICOLO 19 - COMPORTAMENTI ED AZIONI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.....	pag. 16
ARTICOLO 20 - FOSSI, CANALI, CORSI D'ACQUA ED AREE INCOLTE.....	pag. 16
ARTICOLO 21 - SALVAGUARDIA DEI MACERI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA.....	pag. 16
ARTICOLO 22 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACCHIONI ARBUSTIVI E DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTE IN AMBIENTE AGRICOLO .....	pag. 17
ARTICOLO 23 - VIGILANZA.....	pag. 18
ARTICOLO 24 - SANZIONI .....	pag. 18
ARTICOLO 25 - NORMA FINALE.....	pag. 19
ALLEGATO 1 - COMUNICAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI MORTI .....	pag. 20
ALLEGATO 2 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ABBATTIMENTO .....	pag. 22
ALLEGATO 3 - LOTTA FITOSANITARIA .....	pag. 24
TABELLE	
TABELLA 1 - ALBERI E ARBUSTI AUTOCTONI CONSIGLIATI.....	pag. 25
TABELLA 2 - ALTRI ALBERI CONSIGLIATI.....	pag. 26
TABELLA 3 - ALBERI SCONSIGLIATI.....	pag. 28
TABELLA 4 - SPECIE SCONSIGLIATE PER MOTIVI FITOSANITARI .....	pag. 28
TABELLA 5 - SPECIE CONSIGLIATE PERCHÈ NON A RISCHIO DI FUOCO BATTERICO .....	pag. 29

## Articolo 1 - Principi e contenuti

1. Il Comune di Noci, in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9, comma II, della Costituzione, riconosce:

- l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro;
- che il verde, sia pubblico che privato, è elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo; ed assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita.

2. Il Comune di Noci, con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, intende tutelare il verde pubblico e privato del proprio territorio, in quanto esso costituisce importante risorsa naturale e patrimonio storico - ambientale della città.

3. Il presente regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal verde:

- ambientale
- climatica
- ecologica
- paesaggistica
- estetica
- educativa
- culturale
- decorativa
- di sicurezza del territorio
- economica
- igienica
- psicologica
- ricreativa
- storica.

4. Il presente regolamento indica inoltre le linee guida nella formazione di nuove aree verdi e nell'arricchimento del patrimonio floristico, sia in senso qualitativo che quantitativo e detta disposizioni di difesa:

- delle alberature, degli arbusti e delle siepi
- dei parchi e dei giardini pubblici e privati
- degli alberi di pregio e di quelli tutelati
- delle aree di pregio ambientale, quali aree boschive, siepi
- delle macchie di vegetazione
- delle sponde dei torrenti, dei maceri.

5. Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con imprese no-profit, con le associazioni di volontariato e con i cittadini singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare in direzione delle scuole, volti a diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde. Vengono altresì promossi interventi nella forma della sponsorizzazione per quanto riguarda la cura e gestione di singole aree di verde pubblico.



## *Articolo 2 - Campo di applicazione Normativa di riferimento*

1. Sono oggetto di protezione:
  - le aree utilizzate a verde pubblico e privato nel centro urbano e nella immediata periferia;
  - le banchine stradali;
  - gli alberi e gli arbusti, pubblici o privati, presenti nel territorio comunale.
  
2. Sono esclusi dalla presente normativa:
  - gli interventi sulle alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, quali **alberi da frutto ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti, vivai, orti e simili, ecc...**;
  - le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, **quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo**;
  - i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno;
  - ogni altra essenza arborea ed erbacea attinente all'attività agricola posta sul territorio agricolo, ad eccezione degli alberi ed arbusti di pregio individuati dall'amministrazione comunale nel censimento.

L'esclusione deriva dal fatto che le aree e le essenze arboree sopra indicate sono oggetto di protezione comunitaria.

### **Normativa di riferimento**

**Costituzione Italiana, art. 9 - *La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica, Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;***

**R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267 - *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;***

**R.D. 16 marzo 1942 n° 262 - *Codice civile artt. 892-899 - Distanze per gli alberi;***

**D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 - *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;***

**Legge 29 gennaio 1992 n. 113 - *Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;***

**Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;***

**D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - *Nuovo codice della strada;***

**D.P.R. 16 dicembre 1992 - *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;***

**D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio;***

**Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 - *Norme per il governo del territorio;***

**Legge regionale 4 giugno 2007 n. 14 - *Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia.***

### *Articolo 3 - Compiti del Comune*

1. Il Comune di Noci si impegna a:
  - fornire ai cittadini indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde;
  - redigere un censimento del patrimonio verde pubblico esistente;
  - redigere un censimento del patrimonio arboreo di pregio, pubblico e privato;
  - eseguire sul verde di proprietà comunale, interventi colturali ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - pubblicizzare il presente regolamento e fornire occasioni di informazione e formazione ai cittadini e alle ditte che operano sul verde;
  - informare la cittadinanza, i mezzi informatici e di comunicazione, nonché l'ufficio Relazioni con il pubblico, degli interventi di particolare rilevanza sul verde pubblico;
  - promuovere la formazione nelle scuole sull'argomento oggetto del presente regolamento, nonché iniziative di valorizzazione del verde.

### *Articolo 4 - Regolamentazione degli abbattimenti*

1. In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia e ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:

1. **gli alberi tutelati a livello regionale, come previsto dalle Leggi della Regione Puglia, e susseguenti Decreti attuativi del Presidente della Giunta Regionale;**
2. **gli alberi riconosciuti di pregio a livello comunale con apposito specifico e successivo atto deliberativo della Giunta Comunale, susseguente al censimento del patrimonio verde;**
3. gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ( $\varnothing > 25$  cm), misurata ad una altezza di 120 cm dal suolo;
4. gli alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti superiore a 120 cm, misurate ad un'altezza di 120 cm dal suolo;
5. i macchioni arbustivi, **le piantate storiche di particolare pregio e le siepi naturali riconosciute a livello comunale, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, riconoscimento che avverrà con apposito specifico e successivo atto deliberativo della Giunta Comunale, susseguente al censimento del patrimonio verde.**

2. Le presenti prescrizioni valgono anche per gli alberi fruttiferi classificati di pregio.

3. L'abbattimento di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi di cui al comma 1, punti 1 e 2, può essere autorizzato solo in caso di:

- morte dell'albero;
- stretta necessità;
- straordinarietà.



#### 4. Morte dell'albero

L'abbattimento di alberi o arbusti morti deve avvenire previa comunicazione, **come da modulistica allegata**, corredata di relativa documentazione fotografica. Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero, che, qualora siano accertate, determineranno le procedure sanzionatorie per l'abbattimento senza autorizzazione. Il Comune, inoltre, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell'albero abbattuto, ove se ne ravvisi l'opportunità. Qualora sia accertata l'insussistenza della morte fisiologica dell'albero, saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

#### 5. Stretta necessità

Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire grave pericolo per l'incolumità pubblica delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario potrà procedere all'abbattimento, **previa presentazione al Servizio Comunale competente di specifico atto di constatazione della situazione di fatto da parte di tecnici competenti, quali Personale del Corpo Forestale dello Stato, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente**. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

#### 6. Straordinarietà

La straordinarietà si ravvisa quando:

1. gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;
2. gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
3. gli alberi o gli arbusti provochino danni a strutture od opere esistenti, **sia pubbliche, sia private**, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
4. gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
5. l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, **da allegare all'istanza**;
6. gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
7. **gli alberi o gli arbusti** rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

Qualora ricorrano i casi di cui ai punti 1, 2 e 4 del presente comma, la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento dovrà essere specificata, con apposita dichiarazione, redatta da parte tecnici competenti, quali Personale del Corpo Forestale dello Stato, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato. Qualora la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento riguardi possibili danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private, o i casi di cui ai precedenti punti 6 e 7 del presente comma, dovrà essere presentata apposita perizia, sottoscritta da tecnico abilitato. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

### **Articolo 5 - Autorizzazione all'abbattimento**

1. Chi intende abbattere piante oggetto di salvaguardia, nei casi di straordinarietà previsti dal precedente articolo, deve inoltrare domanda di autorizzazione, come da modulistica allegata, al Servizio competente, specificando le caratteristiche delle piante stesse e le ragioni dell'intervento.
2. All'istanza dovrà essere allegata la dichiarazione prevista nell'articolo precedente, redatta, a seconda dei casi, da parte di tecnici competenti, quali Personale del Corpo Forestale dello Stato, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.
4. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa od eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.
5. Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo interromperanno il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.
6. La mancata risposta dell'Amministrazione entro 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui ricorra l'interruzione o la sospensione dei termini, costituisce autorizzazione implicita, in base alla ricorrenza dei principi del silenzio - assenso.
7. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di domanda di autorizzazione, o altri interventi volti a compromettere la vita degli alberi, comportano le sanzioni previste all'articolo 24 del presente Regolamento.
8. Le piante abbattute senza autorizzazione potranno essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato nella seguente tabella.
9. Il numero di piante che si consiglia di porre a dimora nel nuovo impianto sostitutivo deve essere proporzionato alle dimensioni dell'area di interesse e rispettare le distanze di impianto consigliate dal presente regolamento e quelle imposte dalla legge.

Tabella relativa alle modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione

ALBERO ABBATTUTO SENZA	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
------------------------	----------------------------



<b>AUTORIZZAZIONE</b>	
Diametro fino a 40 cm:	N. 2 PIANTE: diametro minimo cm 10.
Diametro fino a 70 cm:	N. 3 PIANTE: diametro minimo cm 10.
Diametro fino a 100 cm:	N. 4 PIANTE: diametro minimo cm 10.
Diametro fino a 130 cm:	N. 5 PIANTE: diametro minimo cm 10.
Diametro oltre 130 cm:	N. 7 PIANTE: diametro minimo cm 10.
Modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione:	Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm dal colletto.

### *Articolo 6 - Potature*

1. La potatura è un intervento che, nelle piante ornamentali correttamente impiantate, riveste un carattere straordinario.
2. Qualora si ravvisi la necessità di effettuare la potatura, questa è da eseguire a regola d'arte, secondo le corrette tecniche arboricole ed in relazione alle specifiche esigenze del caso, mantenendo, per quanto possibile, il naturale portamento di ogni esemplare arboreo. Per potatura a regola d'arte si intende quella definita "potatura a tutta cima" tramite tagli di ritorno che interessino branche e rami di diametro non superiore a 10 cm.
3. I periodi di potatura consigliati sono i seguenti.
  - Dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura secca delle latifoglie a foglia caduca e persistente. È possibile eseguire interventi di potatura verde, nel periodo estivo, con tagli di piccole dimensioni.
  - Il periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi sensibili alle basse temperature.
  - Il periodo tardo invernale, durante il riposo vegetativo, per le conifere.
  - Tutto l'anno per gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti, e per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.
4. La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita con tagli netti.
5. È consigliata la disinfezione degli strumenti di taglio, almeno all'inizio e al termine degli interventi, mediante l'uso di soluzioni di sali quaternari di ammonio al 1-2% o di ipoclorito di sodio al 2-3%.
6. È consigliata la disinfezione delle superfici di taglio aventi un diametro maggiore di 10 cm sui rami e sulle branche e di 2 cm sulle radici, usando appropriate quantità di agrofarmaci rameici formulati in sospensione acquosa concentrata.
8. **Si consiglia di evitare:**
  - la capitozzatura degli esemplari arborei, poiché tale tipologia di intervento modifica negativamente il quadro morfofisiologico delle piante, con conseguenze sia sullo stato fitosanitario sia fitostatico degli individui. La capitozzatura danneggia infatti gravemente e



irrimediabilmente gli alberi, in quanto favorisce l'insorgenza di patologie del legno, può rendere più instabile e pericolosa la pianta, accorcia solitamente la vita dell'albero e ne snatura la forma della chioma.

- la recisione a strappo delle radici e la lesione delle stesse con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la successiva propagazione di patologie radicali.

9. Si sconsiglia l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita.

10. Si sconsiglia il taglio di rami di diametro superiore a 10 cm. Sono ammessi interventi di potatura su rami di diametro superiore a 10 cm o in epoche non ottimali, purché eseguiti con tecniche appropriate o in caso di grave ed imminente situazione di pericolo.

11. Le capitozzature sono suggerite solo ove necessarie, per la costituzione o il mantenimento di forme obbligate e per il mantenimento delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento.

### ***Articolo 7 - Tutela dell'area di pertinenza delle alberature esistenti***

1. Per area di pertinenza delle alberature, **sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo**, si intende l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno, avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma a raggiunta maturità, salvo situazioni preesistenti.

2. Tale area rappresenta la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.

3. L'area di pertinenza per gli esemplari arborei di notevole pregio scientifico e monumentale è stata fissata dalla Regione Puglia in un raggio minimo di 6 metri dalla base del tronco.

4. Nell'area di pertinenza è vietato costruire opere di qualunque genere. **In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 24 del presente Regolamento.**

5. Per i piccoli interventi, **quali, a titolo esemplificativo, la posa di cordolature, la posa di basamenti per panchine, eccetera**, è possibile derogare fino alla distanza minima dalla base del tronco di 2 metri, ad eccezione delle alberature tutelate.

6. Le aree di pertinenza, così definite, potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili fino alla distanza minima dalla base del tronco di 50 cm.

7. Tali pavimentazioni non dovranno alterare lo strato superficiale del terreno, né arrecare danno alla pianta.

8. Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, **quali, ad esempio, di asfalto o in calcestruzzo**, si dovrà lasciare permeabile l'intera superficie dell'area di pertinenza.

**Tabella per la definizione delle aree di pertinenza in funzione del diametro del fusto della pianta (misurato a 120 cm dal colletto) a maturità raggiunta**

DIMENSIONI PIANTE	RAGGIO
Per piante con diametro inferiore a 20 cm ( $\emptyset < 20$ cm):	2,0 m
Per piante con diametro da 20 cm a 40 cm ( $20 \leq \emptyset < 40$ cm):	2,5 m
Per piante con diametro da 40 cm a 60 cm ( $40 \leq \emptyset < 60$ cm):	3,0 m
Per piante con diametro superiore a 60 cm ( $\emptyset \geq 60$ cm):	4,0 m
Arbusti:	2,0 m

### *Articolo 8 - Divieto di danneggiamento*

1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di Legge, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle piante, come già sanzionato dalla normativa vigente.
2. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:
  1. depositare o versare nelle aree di pertinenza delle alberature sali, oli minerali, acidi, basi, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, nonché sostanze fitotossiche, **ad eccezione della distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica;**
  2. rendere impermeabili con pavimentazioni le aree di pertinenza delle alberature;
  3. **realizzare scarichi o discariche, non autorizzati, nelle aree di pertinenza delle alberature, comportamento sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale;**
  4. effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante;
  5. servirsi di aree a bosco, a parco e comunque di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere, **ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;**
  6. effettuare scavi di qualsiasi natura e, in particolare, per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata, quali tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, e reti fognarie, che compromettano seriamente gli apparati radicali, **ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;**
  7. affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante, comportamento sanzionato dalla normativa vigente.



3. L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, qualora non sia compromessa la vita della stessa pianta, costituisce atto vietato soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

4. L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, che comprometta la vita della pianta, costituisce abbattimento non autorizzato della stessa, con applicazione della specifica sanzione prevista dall'articolo 24 per tale fattispecie.

5. Chiunque provochi il danneggiamento di piante di proprietà comunale è tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale, mediante il pagamento di una somma pari al valore delle stesse, secondo i parametri fissati con apposito atto del Dirigente competente.

Tabella per la definizione della distanza critica dal colletto (distanza minima) da rispettarsi nell'esecuzione di scavi

<i>DIAMETRO DEL FUSTO (CM) MISURATO A UN'ALTEZZA DI 120 CM DAL SUOLO</i>	<i>DISTANZA CRITICA</i>
Arbusti:	1,0 m
Inferiore a 20 cm ( $\emptyset < 20$ cm):	1,0 m
Da 20 cm a 25 cm ( $20 \leq \emptyset < 25$ cm):	1,5 m
da 25 cm a 37 cm ( $25 \leq \emptyset < 37$ cm):	2,0 m
da 37 cm a 50 cm ( $37 \leq \emptyset < 50$ cm):	2,5 m
Superiore a 50 cm ( $\emptyset > 50$ cm):	3,0 m

### **Articolo 9 - Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere**

1. Ogni progetto edilizio, che preveda modificazioni di un'area verde esistente, deve contenere uno o più elaborati redatti da un tecnico abilitato e competente da cui emergano chiaramente la tipologia delle aree a verde, **quali, a titolo esemplificativo, prato, zone alberate o con arbusti e siepi, zone con arredi, corsi d'acqua, le alberature da mettere a dimora, con indicazione del genere e della specie botanica e le opere di arredo previste.**

2. Per ogni intervento che insiste su un'area verde esistente, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

- o elaborato cartografico e fotografico di rilievo del verde esistente, corredato delle caratteristiche botaniche e fitosanitarie delle alberature eseguite da tecnici competenti;
- o elaborato cartografico di progetto nel quale sia evidenziata l'intenzione di salvaguardare il più possibile il verde esistente e, nel caso di giardini storici, sia esposta una corretta ricostruzione filologica degli assetti;

- o elaborato cartografico di sovrapposizione del verde esistente e di progetto, con l'indicazione di piante, arbusti e siepi da conservare e di quelle da abbattere.
3. Nell'eventualità di un riassetto che preveda l'abbattimento di alberature esistenti oggetto di salvaguardia, il Comune potrà autorizzare l'abbattimento contestualmente al rilascio del permesso di costruire.
  4. Le difformità riscontrate tra progetto e lavori eseguiti sono soggette alla **sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del presente Regolamento.**
  5. Gli interventi edilizi e, in particolare, quelli che interessano il sottosuolo, dovranno essere realizzati nel rispetto delle alberature, degli arbusti e delle siepi di pregio esistenti, di cui è previsto il mantenimento avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali.
  6. Nella progettazione dei parcheggi alberati, si dovranno prevedere aiuole adeguate alla dimensione che l'albero raggiungerà al suo massimo sviluppo. Le specie dovranno essere scelte in base al loro impatto sulla qualità dell'aria e in numero tale da permettere un corretto scambio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti. Dovranno essere favorite specie autoctone, tenendo conto dell'integrazione delle stesse nel paesaggio circostante.
  7. **Negli insediamenti di una certa dimensione, sia agricoli, quali ad esempio allevamenti zootecnici, bacini di stoccaggio per liquami, che industriali, artigianali e commerciali, come ad esempio stabilimenti e capannoni, si dovrà prevedere una consistente vegetazione perimetrale, al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli impatti sull'ambiente e scegliere specie arboree e arbustive che abbiano peculiari proprietà ad abbattere inquinanti, produrre ossigeno e attutire i rumori, favorendo le specie autoctone.**
  8. **Gli interventi edilizi devono essere eseguiti con modalità atte a salvaguardare il verde esistente; a tal fine, in area di cantiere, sono vietati tutti i comportamenti elencati all'articolo 8 del presente Regolamento.**
  9. In area di cantiere, al fine di proteggere gli alberi, gli arbusti e le siepi da conservare, si devono realizzare adeguate protezioni, atte ad evitare urti e contatti con i mezzi.
  10. Nel caso in cui sia necessario alzare il livello del suolo in prossimità di un albero, bisognerà salvaguardare il colletto e l'orizzonte radicale dell'albero, facendo uso di materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es.: griglie, ghiaia, pietrisco... fino al livello finale della eventuale ricarica).
  11. Il Comune agevola tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

### **Articolo 10 - Difesa fitosanitaria**

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia, prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. È obbligatoria la lotta contro i patogeni, indicati all'allegato 3. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite da tali patogeni, devono comunicarne immediatamente la presenza al Servizio Fitosanitario della Puglia. Il quale stabilirà, previo sopralluogo, le modalità di intervento più idonee.



3. Non si possono eseguire trattamenti durante la fioritura delle piante. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altri mezzi di lotta si siano rivelati inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee; ossia solo prodotti fitosanitari registrati.

4. L'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori è ritenuto metodo utile al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi, nonché per produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema.

5. Nel caso in cui, all'interno del territorio comunale, si verificasse un forte e rilevante attacco di insetti fastidiosi (ad es.: infanzia o altri), tale da causare significativi problemi a persone e piante, il Servizio competente del Comune dovrà comunicare le modalità d'intervento e le disposizioni cui attenersi.

### ***Articolo 11 - Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni***

1. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte e possedere requisiti standard minimi di salute, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo.

2. La scelta delle specie botaniche deve avvenire tenendo conto del luogo e della natura del terreno interessato, degli aspetti naturali, paesaggistici, ambientali e culturali del territorio in generale, nonché delle disposizioni ed indicazioni del Settore Comunale competente.

3. Dovranno essere così rispettati i seguenti criteri:

○ **Per interventi di rinaturalizzazione:** è consentita solo la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone. Tali interventi riguardano rimboschimenti, siepi di campagna e macchioni arbustivi, necessari a ricostruire l'equilibrio dell'ecosistema naturale originale (bosco comunale di Via Gioia ed area ex-discarda di Marrasca).

○ **Per interventi in zona agricola:** è prevista la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone, facendo particolare attenzione alle aree protette limitrofe (*Zona S.I.C., Oasi di Barsento, Oasi Madonna della Scala, ecc.*), al fine di conservare e migliorare la biodiversità naturale.

○ **Per interventi nelle zone urbane:** si consiglia l'uso prevalente di latifoglie decidue, privilegiando le specie botaniche indicate nella *tabella relativa agli alberi ed arbusti autoctoni consigliati e nella tabella relativa agli altri alberi consigliati* allegate. Gli interventi all'interno dell'area urbana, anche se fortemente artificiale ed antropizzata, devono mirare comunque ad un miglioramento ambientale.

4. Interventi sconsigliati: è ritenuta inopportuna la messa a dimora delle piante indicate nella *tabella relativa agli alberi sconsigliati* allegata, in quanto le stesse sono spesso considerate infestanti e in contrasto con lo sviluppo della vegetazione autoctona.

5. Gli interventi da effettuarsi in luoghi come cimiteri, parchi e giardini storici, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, laddove adeguatamente motivati e documentati da valide ragioni storiche e culturali.

## **Articolo 12 - Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**

1. Per le distanze minime da rispettare nella messa a dimora di alberi e siepi in prossimità di confini, strade, ferrovie e corsi d'acqua, si applica la normativa vigente.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, le distanze minime di impianto da rispettare sono le seguenti:

<b>TIPOLOGIA DEGLI ALBERI</b>	<b>DISTANZE MINIME DI IMPIANTO</b>	<b>ESEMPI</b>
Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 m (alberi di I <sup>a</sup> grandezza):	10 m	Platani, pioppi, frassini, tigli, farnie, querce.
Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 m e 20 m (alberi di II <sup>a</sup> grandezza):	8 m	Acerò campestre.
Alberi che a maturità avranno un'altezza inferiore a 10 m (alberi di III <sup>a</sup> grandezza):	4 m	Melograno, biancospino.
Alberi con portamento fastigiato o piramidale:	5 m	Pioppo cipressino, cipresso.

Tabella delle distanze minime di impianto nelle aree verdi libere da qualsiasi vincolo o normativa

## **Articolo 13 - Tutela degli alberi di pregio**

1. Il Comune di Noci promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi riconosciuti di pregio a livello comunale con apposito specifico e successivo atto deliberativo della Giunta Comunale, susseguente al censimento del patrimonio verde, nonché dei filari e delle alberate, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale.

2. I proprietari di alberi di pregio devono adottare tutti gli accorgimenti utili e necessari, al fine di proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi.

3. Il Comune potrà contribuire, unitamente alla Regione Puglia, alla conservazione degli alberi di pregio.

## **Articolo 14 - Interventi sugli alberi di pregio**

1. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di pregio devono essere autorizzati dal Comune,



previo parere del Settore Comunale competente. Il presente comma è applicabile esclusivamente all'interno del perimetro urbano, come definito dal PRG vigente.

2. Il mancato adempimento delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione determina l'automatica revoca della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.
3. Per quanto riguarda gli alberi tutelati dalle Leggi della Regione Puglia, gli interventi sono da considerarsi eccezionali ed autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.
4. Sono consentiti interventi sugli esemplari allevati per anni in forma obbligata e per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità.
5. Il proprietario è tenuto a conservare la forma della chioma più opportuna a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

### ***Articolo 15 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di pregio***

1. In caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, in sostituzione degli stessi potranno essere poste a dimora piante della stessa specie, salvo diverse disposizioni del Comune.
2. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire come indicato nella seguente tabella:

**Tabella relativa alle modalità di sostituzione degli alberi di pregio**

ALBERO ABBATTUTO	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
Diametro inferiore a 50 cm ( $\emptyset < 50$ ):	N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 6-8 cm.
Diametro da 50 cm a 100 cm ( $50 \leq \emptyset < 100$ ):	N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 8-10 cm.
Diametro superiore a 100 cm ( $\emptyset > 100$ ):	N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 10-12 cm.

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm dal colletto.

3. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di pregio, che non siano preventivamente autorizzati sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 24 del presente Regolamento.

### ***Articolo 16 - Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico, ambientale e paesaggistico***

1. Gli interventi, anche di manutenzione, che interessano parchi e giardini di pregio con caratteristiche di significato storico, architettonico, ambientale e paesaggistico, sono consentiti se diretti alla conservazione di tali aree verdi e al ripristino delle originarie caratteristiche. Ovviamente sono fatti salvi gli interventi tesi al restauro ed al rinnovamento dell'area soprattutto in relazione al fisiologico deperimento delle piante originarie e al progredire naturale dei cicli biologici dei soggetti vegetali.

2. Gli interventi di cui al primo comma, devono avvenire nel rispetto del presente regolamento e previa presentazione al Settore competente di un apposito progetto e dopo la sua approvazione.

### *Articolo 17 - Ambito di applicazione e destinatari*

1. Le disposizioni che seguono si applicano a tutte le aree adibite a verde pubblico, quali parchi, giardini o verde pubblico in genere, di proprietà o in gestione da parte dell'Amministrazione Comunale.

### *Articolo 18 - Comportamenti vietati*

**Nelle aree adibite a verde pubblico sono vietati i seguenti comportamenti:**

1. scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
2. collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante;
3. addestrare cani.

**Le sanzioni per la mancata osservanza dei divieti sopra riportati sono indicate nell'articolo 24 del presente Regolamento.**

**Sono altresì vietati anche i seguenti comportamenti, sanzionati, secondo casi specifici, dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale e sulla Tutela ed il Benessere degli Animali:**

- accendere fuochi come sanzionato;
- imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o gli arredi come sanzionato dall'articolo 24 del presente Regolamento;
- alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso come sanzionato dall'articolo 24 del presente Regolamento;
- danneggiare o tagliare alberi e arbusti o parti di essi come sanzionato dall'articolo 24 del presente Regolamento;
- inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua, nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi genere come sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale;
- danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti, quali sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti e specchi d'acqua come sanzionato dall'articolo 24 del presente Regolamento;
- permettere al proprio animale, o ad un animale in propria custodia, di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a provvedere personalmente, con i mezzi opportuni, al mantenimento o al ripristino del decoro e dell'igiene del luogo;
- accedere alle aree di verde pubblico con qualsiasi veicolo a motore.



## **Art. 19 - Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione**

1. Nelle aree adibite a verde pubblico, il Comune, previa apposita richiesta dei singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, può autorizzare le seguenti attività:

- introdurre veicoli a motore per particolari esigenze;
- organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- installare attrezzature mobili;
- campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- accendere fuochi per la preparazione di braci e carbonelle ed accendere petardi e fuochi d'artificio;
- mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici;
- raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche esercitare forme di commercio o altre attività;
- affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- entrare a cavallo o introdurre altri animali di grossa taglia.

2. Nel caso in cui le precedenti attività vengano svolte senza autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.

## **Art. 20 - Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte**

1. È **sconsigliato**, effettuare il diserbo lungo le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, **mediante l'uso del fuoco e il diserbo chimico**.

2. È sconsigliato inoltre tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari o interessati da nuovi attraversamenti stradali.

3. **Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano** agli interventi realizzati dal Comune, dal Consorzio di bonifica da altri enti competenti per ragioni di pubblica utilità, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, degli scoli e dei fossi irrigui.

## **Art. 21 - Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua**

1. Sono salvaguardati i maceri e gli specchi d'acqua nonché la vegetazione riparia.

2. È vietato il loro riempimento totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti, che rendano necessario tale intervento, e previa autorizzazione comunale.

3. La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere autorizzata dal Comune solo ove sia necessaria per un sostanziale miglioramento ambientale, inteso in termini di variabilità biologica.

4. In caso di violazione delle suddette disposizioni, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento.

5. È vietato scaricare nei maceri e negli specchi d'acqua **rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti, così come sanzionato dagli articoli 192/2° e 255/1° Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale.**

### ***Art. 22 - Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piante in ambiente agricolo***

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1°, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento di macchioni arbustivi, delle storiche piantate di particolare pregio e delle siepi naturali riconosciuti a livello comunale di particolare pregio, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, riconoscimento che avverrà con apposito specifico e successivo atto deliberativo della Giunta Comunale, susseguente al censimento del patrimonio verde.

2. È consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.

3. **L'abbattimento o l'estirpazione di macchioni arbustivi, delle storiche piantate e delle siepi naturali riconosciuti a livello comunale di particolare pregio, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà potrà essere autorizzata:**

- nei casi previsti dall'articolo 4 del presente regolamento, provvedendo alla sostituzione delle piante abbattute;
- qualora l'abbattimento o l'estirpazione facciano parte di un progetto di riqualificazione del verde e delle aree naturali che comporti una miglioria ambientale dell'esistente.

4. Non sono soggette a tale disposizione le aree di pertinenza degli edifici.

5. **Nei casi di abbattimenti o di estirpazioni non autorizzati si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 24 del presente Regolamento, per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva.**

6. Si sconsiglia l'utilizzo di trinciaerba, trinciasementi o simili per il contenimento di siepi o di macchioni arbustivi.

7. Quanto sopra non si applica agli interventi realizzati dal Consorzio di bonifica e da altri enti competenti (es. comunità montana), volti a garantire il regolare deflusso delle acque, degli scoli e dei fossi irrigui.

8. Gli abbattimenti dei tutori vivi delle piante, compiuti con gli incentivi comunitari, e le realizzazioni future, effettuate secondo le prescrizioni del Piano Agricolo Comunitario, sono esclusi dal presente articolo.



## Disposizioni finali

### Art. 23 - Vigilanza

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono i pubblici ufficiali appartenenti al Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato e tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 1981.

### Art. 24 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003, in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
4	MANCATA COMUNICAZIONE OD ABBATTIMENTO NON AUTORIZZATO DI ALBERI	
	▪ DIAMETRO DA 25 CM A 35 CM:	DA € 30 A € 240
	▪ DIAMETRO DA 35 CM A 50 CM:	DA € 50 A € 400
	▪ DIAMETRO SUPERIORE A 50 CM:	DA € 70 A € 500
7	MANCATO RISPETTO DELL'AREA DI PERTINENZA:	DA € 30 A € 240
8	DANNEGGIAMENTI SPECIFICI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO O DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 - TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE:	DA € 25 A € 500
9	▪ DIFFORMITA' ESECUTIVA DAL PROGETTO:	DA € 70 A € 500
14-15	ABBATTIMENTI DI ALBERI DI PREGIO O TUTELATI	
	▪ ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE:	DA € 100 A € 500
	▪ ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI:	DA € 25 A € 480
18	COMPORAMENTI VIETATI:	DA € 25 A € 500
19	COMPORAMENTI ED AZIONI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE:	DA € 25 A € 160
21	SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA:	DA € 90 A € 500
22	SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACCHIONI, ARBUSTIVI E DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTE IN AMBIENTE AGRICOLO -	

	VIOLAZIONI PREVISTE DAL DISPOSTO DELL'ART. 22	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE - PER METRO LINEARE DI SIEPE O METRO QUADRO DI MACCHIA:</li> </ul>	DA € 100 A € 500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI - DANNEGGIAMENTI ED ALTRE IPOTESI DI COMPORTAMENTI ILLECITI:</li> </ul>	DA € 60 A € 480

2. Responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Dirigente del Servizio comunale specificamente individuato dall'Amministrazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente.

3. Questi è tenuto a ricevere i verbali di contestazione elevati ed il rapporto degli organismi che hanno effettuato l'accertamento dell'illecito.

4. Il medesimo Dirigente è tenuto a ricevere gli scritti difensivi e documentali, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689 del 1981 e a sentire gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, avvalendosi, se del caso, della facoltà di delega ad altro Funzionario del Servizio.

5. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minio edittale, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

6. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine sopra indicato, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del predetto dirigente, verrà effettuata ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 689 del 1981.

7. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.

8. L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento sarà deliberato con atto della Giunta Comunale.

### ***Art. 25 - Norma finale***

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti.



Allegato 1 - Comunicazione per l'abbattimento di alberi morti



Al Responsabile del Settore  
GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO  
del Comune di Noci  
via Sansonetti, 15  
= 70015 - Noci =

Il sottoscritto..... nato a ..... il ..... residente in  
..... via ..... n° ..... Tel. .... in qualità di:

- proprietario;
- Amministratore del Condominio.....
- altro .....

dell'area su cui insistono gli alberi

COMUNICA

La necessità di dover abbattere n. .... albero/i situato/i in un immobile sito nel Comune di Noci  
(Loc. ....) via ..... n. .... identificato al catasto al Foglio  
..... mappale .....

DATI TECNICI:

Albero di pregio (barrare se di pregio)*	Genere e specie	Altezza (m)	Circonferenza (cm) - misurata a 120 cm di altezza dal suolo	Motivazione:
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Noci, li .....

firma

\_\_\_\_\_

ALLEGATI:

- 1) - Planimetria dell'area con individuazione dell'immobile e dell'albero/i
- 2) - Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell'albero/i
- 3) - Relazione di un tecnico abilitato e competente (facoltativa)

\* Sono alberi di pregio quelli vincolati a livello comunale (oltre che a livello regionale e nazionale).



Allegato 2 - Domanda di autorizzazione per l'abbattimento



Al Responsabile del Settore  
GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO  
del Comune di Noci  
via Sansonetti, 15  
= 70015 - Noci =

Il sottoscritto..... nato a ..... il ..... residente in  
..... via ..... n° ..... Tel. .... in qualità di:

- proprietario;
- Amministratore del Condominio.....
- altro .....

dell'area su cui insistono gli alberi

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione per l'abbattimento di n. .... albero/i situato/i in un immobile sito  
nel Comune di Noci (Loc. ....) via ..... n. .... identificato al  
catasto al Foglio ..... mappale .....

**DATI TECNICI:**

Albero di pregio (barrare se di pregio)*	Genere e specie	Altezza (m)	Circonferenza (cm) - misurata a 120 cm di altezza dal suolo	Motivazione:
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Noci, li .....

firma

\_\_\_\_\_

ALLEGATI:

- 1) - Planimetria dell'area con individuazione dell'immobile e dell'albero/i
- 2) - Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell'albero/i
- 3) - Relazione di un tecnico abilitato e competente (facoltativa)

\* Sono alberi di pregio quelli vincolati a livello comunale (oltre che a livello regionale e nazionale).



### ALLEGATO 3 - LOTTA FITOSANITARIA

1. È obbligatoria, allo stato attuale, la lotta contro i seguenti patogeni:
  - **VAIOLATURA DELLE DRUPACEE** (virus della *Sharka*), *D.M. 29 NOVEMBRE 1996*: questo virus attacca prevalentemente diverse specie appartenenti al genere *Prunus* di interesse agrario ed ornamentale. Tra queste ultime: *P. tormentosa*, *P. triloba*, *P. blireiana*.
  - **PROCESSIONARIA DEL PINO** (*Thaumetopoea pityocampa*), *D.M. 17 APRILE 1998*: in linea generale, vengono colpiti prevalentemente il *Pinus nigra* ed il *Pinus silvestris*. L'insetto può attaccare anche gli altri alberi appartenenti al genere *Pinus* (*P. halepensis*, *P. pinea* e *P. pinaster*), più raramente *P. strobus*, eccezionalmente i generi *Larix* e *Cedrus*.
  - **CANCRO COLORATO DEL PLATANO** (*Ceratocystis fimbriata f.s. platani*), *D.M. 17 APRILE 1998*: questo fungo colpisce piante del genere *Platanus* (*P. orientalis*, *P. occidentalis*, *P. acerifolia*).
  - **COCCINIGLIA DI S. JOSÉ** (*Quadraspidiotus perniciosus*), *D.M. 17 APRILE 1998*: questo insetto colpisce prevalentemente meli, peri, nespole, drupacee e molte altre specie.
  - **COLPO DI FUOCO BATTERICO** (*Erwinia amylovora*), *D.M. 10 SETTEMBRE 1999 N. 356*: vengono colpite prevalentemente piante appartenenti alla famiglia delle Rosacee coltivate, ornamentali e spontanee. A tal riguardo, il **Servizio Fitosanitario della Regione Puglia** ha prodotto un elenco di piante ornamentali suscettibili ed uno di piante resistenti a tale patologia.
  - **FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE**, *D.M. 31 MAGGIO 2000 N. 32442*: questo fitoplasma colpisce le viti coltivate (*Vitis vinifera*). Alcune viti ornamentali vengono ugualmente colpite dal fitoplasma, ma non manifestano sintomatologia. La lotta obbligatoria prevede il controllo chimico del suo vettore *Scaphoideus titanus*.

## Tabelle

Tabella 1 - Alberi e arbusti autoctoni consigliati

### Alberi autoctoni consigliati

<i>ACER CAMPESTER L.</i>	ACERO CAMPESTRE
<i>CELTIS AUSTRALIS L.</i>	BAGOLARO
<i>FRAXINUS OLNUS L.</i>	ORNIELLO
<i>FRAXINUS OXYCARPA BIEP.</i>	FRASSINO MERIDIONALE
<i>JUGLANS REGIA L.</i>	NOCE
<i>MALUS SYLVESTER MILLER</i>	MELO SELVATICO
<i>MORUS ALBA L.</i>	GELSO BIANCO
<i>MORUS NIGRA L.</i>	GELSO NERO
<i>POPULUS CANESCENS AIT S.</i>	PIOPPO GRIGIO
<i>POPULUS NIGRA VAR. ITALICA DUROI</i>	PIOPPO CIPRESSINO
<i>POPULUS NIGRA L.</i>	PIOPPO NERO
<i>PRUNUS AVIUM L.</i>	CILIEGIO
<i>PYRUS PYRASTER BURGSD.</i>	PERO SELVATICO
<i>QUERCUS PEDUNCULATA EHRH.</i>	FARNIA
<i>SALIX ALBA L.</i>	SALICE BIANCO
<i>SALIX FRAGILIS L.</i>	SALICE FRAGILE
<i>SALIX TRIANDRA L.</i>	SALICE DA CESTE
<i>TILIA PLATHYPHYLLOS SCOP.</i>	TIGLIO NOSTRALE



Arbusti autoctoni consigliati

<i>QUERCUS ILEX</i>	LECCIO
<i>LAURUS NOBILIS</i>	ALLORO
<i>CARPINUS ORIENTALIS</i>	CARPINELLA O.
<i>FRAXINUS ORNUS</i>	ORNIELLO
<i>CRATAEGUS L.</i>	BIANCOSPINO COMUNE
<i>ARBUTUS UNEDO L.</i>	CORBEZZOLO
<i>EUONYMUS EUROPAEUS L.</i>	FUSAGGINE
<i>FRANGULA ALNUS MILLER</i>	FRANGOLA
<i>HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.</i>	OLIVELLO SPINOSO
<i>HUMULUS LUPULUS L.</i>	LUPPOLO
<i>LIGUSTRUM VULGARE L.</i>	LIGUSTRO
<i>LONICERA CAPRIFOLIUM L.</i>	CAPRIFOGLIO
<i>PRUNUS SPINOSA L.</i>	PRUGNOLO
<i>RHAMNUS CATHARTICUS L.</i>	SPINO CERVINO
<i>ROSA CANINA L.</i>	ROSA CANINA
<i>SALIX CAPREA L.</i>	SALICONE
<i>SALIX CINEREA L.</i>	SALICE GRIGIO
<i>SALIX ELEAGNOS L.</i>	SALICE DI RIPA
<i>SALIX PURPUREA L.</i>	SALICE ROSSO
<i>SAMBUCUS NIGRA L.</i>	SAMBUCO
<i>SORBUS DOMESTICA L.</i>	SORBO
<i>TAXUS BACCATA L.</i>	TASSO

<i>TILIA CORDATA MILLER.</i>	TIGLIO SELVATICO
<i>ULMUS LAEVIS PALLAS</i>	OLMO BIANCO
<i>VINURNUM OPULUS L.</i>	PALLON DI MAGGIO
<i>VIBURNUM LANTANA L.</i>	LANTANA

Tabella 2 - Altri alberi consigliati

**Altri alberi consigliati**

<i>FICUS CARICA L.</i>	FICO
<i>MALUS DOMESTICA L.</i>	MELO
<i>MESPILUS GERMANICA L.</i>	NESPOLO
<i>PRUNUS ARMENIACA L.</i>	ALBICOCCO
<i>PRUNUS CERASIFERA EHRH.</i>	MIRABOLANO
<i>PRUNUS CERASUS L.</i>	AMARENA
<i>PRUNUS DOMESTICA L.</i>	SUSINO
<i>PRUNUS PERSICA L.</i>	PESCO
<i>PUNICA GRANATUM L.</i>	MELOGRANO
<i>PYRUS COMMUNIS L.</i>	PERO
<i>SALIX VIMINALIS L.</i>	SALICE DA VIMINI
<i>VITIS VINIFERA L.</i>	VITE



Tabella 3 - Alberi sconsigliati

**Alberi Sconsigliati**

<i>ACER NEGUNDO L.</i>	NEGUNDO
<i>AILANTHUS ALTISSIMA MILL. SWIN</i>	AILANTO
<i>AMORPHA FRUTICOSA L.</i>	INDACO BASTARDO
<i>BROUSSONETIA POPYRIFERA VENT.</i>	GELSO DA CARTA
<i>CUPRESSUS ARIZONICA GREENE</i>	CIPRESSO DELL'ARIZONA
<i>POPULUS EUROAMERICANA (POPULUS CANADENSIS)</i>	PIOPPA IBRIDO

Tabella 4 - Specie sconsigliate per motivi fitosanitari

<i>CHAENOMELES SPP.</i>	COTOGNO GIAPPONESE
<i>COTONEASTER SPP.</i>	COTONASTRO
<i>CRATAEGUS SPP.</i>	BIANCOSPINO
<i>CYDONIA SPP.</i>	COTOGNO
<i>ERIOBOTRYA SPP.</i>	NESPOLO DEL GIAPPONE
<i>MALUS SPP.</i>	MELO
<i>PYRACANTHA SPP.</i>	PIRACANTA
<i>PYRUS SPP.</i>	PERO
<i>SORBUS SPP.</i>	SORBO

Tabella 5 - Specie consigliate perchè non a rischio di fuoco batterico

<i>BACCARIS SPP.</i>	SENECIONE
<i>BERBERIS VULGARIS L.</i>	CRESPINO
<i>CARAGANA SPP.</i>	CARAGNA
<i>CITRUS SPP.</i>	LIMONE DA SIEPE
<i>COLUTEA ARBORESCENSES L.</i>	VESCICARIA
<i>CORNUS MAS L.</i>	CORNILO
<i>CORNUS SANGUINEA L.</i>	SANGUINELLA
<i>CORONILLA EMERUS L.</i>	CORONILLA
<i>EUONIMUS INCANUS L.</i>	OLIVO DI BOEMIA
<i>FONTANESIA SPP.</i>	FONTANESIA
<i>GRISELINA SPP.</i>	GRISELINA
<i>HAMAMELIS SPP.</i>	NOCCIOLO DELLA STREGA
<i>HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.</i>	OLIVELLO SPINOSO
<i>ILEX AQUIFOLIUM L.</i>	AGRIFOGLIO
<i>LABURNUM ANAGYROIDES MEDICUS</i>	MAGGIOCONDOLO
<i>LIGUSTRUM VULGARE L.</i>	LIGUSTRO
<i>OSMANTHUS SPP.</i>	OSMANTO
<i>PHILLIREA SPP.</i>	FILLIREA
<i>PITTOSPORUM SPP.</i>	PITTOSPORO
<i>RHAMNUS CATHARTICUS L.</i>	SPINO CERVINO
<i>SALIX CINEREA L.</i>	SALICE GRIGIO
<i>SALIX ELAEAGNOS SCOP.</i>	SALICE RIPAGNOLO
<i>SALX PURPUREA L.</i>	SALICE ROSSO
<i>VIBURNUM OPULUS L.</i>	PALLON DI MAGGIO